



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE FOGNARIA IN C.DA ARANCIARELLA UNO DI MESSINA [551PAF]

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA	1
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE FOGNARIA IN C.DA ARANCIARELLA UNO NEL COMUNE DI MESSINA. [551PAF].....	3
PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2. CHIARIMENTI.....	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA.....	6
3.1. DURATA	6
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
5.1. SELF CLEANING	8
5.2. GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE	9
5.3. CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	11
6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA	11
6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	13
9. GARANZIA PROVVISORIA	13
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	14
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	15
13.2. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 15	
13.3. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 COMMA 3	16
13.4. DGUE ELETTRONICO (E-DGUE)	16
13.5. GARANZIA PROVVISORIA	16
13.6. RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC	17
13.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	17
13.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	17
14. OFFERTA ECONOMICA	18
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
15.1. CRITERIO DI CALCOLO ANOMALIA	18
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	19
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	19
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	19
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
20. CODICE DI COMPORTAMENTO	20
21. ACCESSO AGLI ATTI	21
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
23.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	21
23.2. NATURA DEL CONFERIMENTO	21
23.3. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	21
23.4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	21
23.5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	22
23.6. DIRITTI DELL'INTERESSATO	22
23.7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO	22



DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE FOGNARIA IN C.DA ARANCIARELLA UNO NEL COMUNE DI MESSINA. [551PAF].

PREMESSE

Con Determinazione del N° **16/551PAF del 05/02/2026**, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori in oggetto tramite procedura aperta.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

<https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e con **esclusione automatica delle offerte anomale** in presenza di almeno 5 offerte ammesse ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Criterio di calcolo anomalia metodo A dell'allegato II.2 del codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del *bando*

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Messina - Codice NUTS: ITG13

Codice CNEL F012[F01] – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Davide Maimone.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Davide Maimone.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" reperibile al seguente indirizzo:

https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza



dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale (**PEC**) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale**, in corso di validità

2. **credenziali di accesso alla Piattaforma.** Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile tramite l'indirizzo **www.amam.it cliccando sulla sezione “Nuovo Portale Appalti”, o collegandosi direttamente all'indirizzo:**

<https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il “Servizio “Assistenza Operatori Economici” presente sul portale o tramite Call Center +39 0909018174. **I servizi di assistenza operatori economici (Help Desk) sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte** nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.



L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Relazione Geologi;
- d) Relazione Tecnica;
- e) Piano di Manutenzione;
- f) Cronoprogramma;
- g) Inquadramento territoriale;
- h) Documentazione fotografica;
- i) Rilievo topografico e sezione altimetrica;
- j) Profilo altimetrico condotta;
- k) Planimetria e particolari esecutivi;
- l) Vincoli;
- m) Quadro Economico;
- n) Analisi Prezzi;
- o) Elenco Prezzi;
- p) Computo Metrico Estimativo;
- q) Incidenza Manodopera;
- r) Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- s) Modello 2 – Dichiarazioni possesso requisiti di ordine speciale e requisiti speciali;
- t) Modello 2 Bis – Dichiarazioni integrative
- u) e-DGUE in formato XML;
- v) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili all'indirizzo

https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione NUOVO PORTALE APPALTI

<https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro giorno 16/02/2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono



domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è costituito da un singolo lotto

n.	Descrizione lavori	Importo
1	<i>Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria In C.Da Aranciarella uno nel Comune di Messina. [551PAF].</i>	
	A) Importo a ribasso	€ 243.577,56
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.302,26
	A) + B) Importo complessivo	€ 254.879,82

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 27.044,72.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 11.302,26.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi AMAM.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in **30 (trenta) giorni**, a decorrere dalla data di attivazione del servizio risultante da apposita verbalizzazione o, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, fino ad esaurimento delle somme stanziate. Durante tale periodo, la stazione appaltante potrà richiedere le consegne in più soluzioni, secondo necessità operative. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, AMAM S.p.A. avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte, contabilizzate e autorizzate.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;



- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo.



NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Cda, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisce poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitutori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di disciplina dell'esclusione.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. GRAVE ILLICITO PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma



3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - o abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - o bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - o i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - o i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - o i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritieri rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso

5.3. CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- o in sede di presentazione dell'offerta;
- o ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- o ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle



consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'AMAM.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per la partecipazione alla gara di appalto di cui al presente disciplinare sono ammessi i soggetti che in ordine ai **requisiti di ordine speciale (art. 100 D.lgs. 36/2023)**:

6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

L'operatore economico deve dimostrare tramite documentazione un fatturato globale pari **ad € 509.759,64** maturato negli migliori tre anni degli ultimi cinque anni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti (da inserire nel FVOE a cura dell'Operatore Economico):

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A. L'Operatore Economico deve possedere la SOA Categoria OG 6 Classifica I o superiore in corso di validità;



- B.** L'Operatore Economico deve avere la **disponibilità giuridica dei mezzi e/o attrezzature** necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in oggetto.
- C.** L'Operatore Economico deve attestare di avere **personale idoneo in possesso del certificato per i lavori in spazi confinati ai sensi del D.P.E. 177/2011 e dotato di abilitazione elettromeccanica;**
- D.** L'Operatore Economico deve essere in possesso di attestazione **ISO 9001:2015 relativa ai lavori oggetto dell'appalto;**

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini indicati dall'art. 100 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere su tale esclusione.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;**
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.3 e di capacità tecnico – professionale di cui al punto 6.4 devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti di qualificazione propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di qualificazione sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle ditte consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023 per i requisiti di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnico professionale, non è invece ammesso per i requisiti di ordine generale e per i requisiti di idoneità professionale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice degli Appalti.

In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.lgs. 36/2023 il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto le opere a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. A tal fine, l'operatore potrà utilizzare il modello e-DGUE.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari all'1%, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it-/gestione-contributi-gara>.

In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.

Il pagamento del contributo ANAC, , è condizione di ammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta e la documentazione devono essere**



sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22/02/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma NUOVO PORTALE APPALTI raggiungibile tramite il seguente link

<https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>



per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di partecipazione** (modello 1) (obbligatoria)
- 2) **Dichiarazioni possesso requisiti di ordine generale e di ordine speciale** (modello 2) (obbligatoria)
- 3) **Dichiarazioni possesso requisiti per i soggetti di cui all'art. 94 comma 3** (modello 2bis) (obbligatoria)
- 4) **e-DGUE** - (obbligatorio);
- 5) **Garanzia provvisoria** - (obbligatoria);
- 6) **Ricevuta pagamento contributo ANAC** -(obbligatoria);
- 7) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
- 8) Documentazione per i soggetti associati (eventuale);

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il **Modello1_Domanda_di_Partecipazione** allegato:

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Modello1 – Domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

13.2. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E REQUISITI DI



ORDINE SPECIALE

Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando il **"Modello2 - Dichiarazioni"**, riportante il possesso di requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali

In caso di consorzi ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n° 36/2023 il modulo dovrà essere redatto e sottoscritto dal consorzio e dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di associazione di imprese ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett., e), f), g) e h) del Codice, il modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. Il modulo deve essere compilato anche dalle imprese cooptate e ausiliarie.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Modello2_Dichiarazioni> ed essere sottoscritto con firma digitale.

13.3. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 COMMA 3.

Dichiarazioni integrative redatte con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli allegati modelli **"Modello2bis_dichiarazioni_integrative"**, attestanti **il possesso di requisiti di ordine generale relative ai soggetti di cui all'art 94 comma 3 del D.Lgs 36/2023"**

In caso di consorzi ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n° 36/2023 il modulo dovrà essere redatto e sottoscritto dal consorzio e dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di associazione di imprese ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett., e), f), g) e h) del Codice, il modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. Il modulo deve essere compilato anche dalle imprese cooptate e ausiliarie.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Modello2bis_dichiarazioni_integrative> ed essere sottoscritto con firma digitale.

13.4. DGUE ELETTRONICO (E-DGUE)

L'e-DGUE request presente sulla Piattaforma, dovrà essere compilato seguendo le istruzioni presenti nella guida **Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'OE** scaricabile mediante il seguente link:

https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_uso_M-DGUE_Response_OE.pdf

oppure utilizzando il servizio disponibile collegandosi al portale <https://dgue.maggiolicloud.it> (seguire le istruzioni presenti sul portale).

Il DGUE Response in formato XML firmato digitalmente dovrà essere allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Il documento DGUE Response dovrà essere inviato in formato .XML ed essere sottoscritto con firma digitale.

13.5. GARANZIA PROVVISORIA

Inserire copia della garanzia provvisoria ai sensi del precedente punto 9 del presente disciplinare. **Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione**



Concorrente_Garanzia_ProvvisoriaCIG > ed essere sottoscritto con firma digitale della società emittente la garanzia.

13.6. RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell'ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Pagamento CIG > ed essere sottoscritto con firma digitale.

13.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del e-DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

13.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete.
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**



- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

14. OFFERTA ECONOMICA

(RIBASSI INSERITI IN PIATTAFORMA)

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il **"Modulo di Offerta Economica" generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica**, dopo l'inserimento dei dati.

L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa inoltre:

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, preverrà quello indicato in quest'ultimo.
- ai sensi dell'articolo 108, comma 9, D.lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, il **Codice CNEL F012[F01] – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative**.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. In caso di rifiuto di sottoscrizione, saranno applicate le sanzioni di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.

L'Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e, qualora si rifiutasse di sottoscriverlo, saranno applicate le sanzioni di legge.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio **prezzo più basso** ai sensi dell'art 50 comma 4 del D.lgs. n°36/2023 e **con esclusione automatica delle offerte anomale** in presenza di almeno 5 offerte ammesse ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. n°36/2023.

15.1. CRITERIO DI CALCOLO ANOMALIA

Per il calcolo della soglia di anomalia sarà utilizzato il **metodo A dell'allegato II.2 del codice**.



16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **23/02/2026**, alle ore **10:00**

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e per quello che lo segue.

La Commissione di gara/seggio di gara/soggetto preposto, procederà attraverso la piattaforma telematica, in seduta pubblica con le seguenti modalità:

- **constatare e verificare la ricezione delle offerte;**
- **aprire le buste telematiche B** contenenti l'"**OFFERTA ECONOMICA**";
- **calcolare la soglia di anomalia;**
- **procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale;**
- **determinare la graduatoria ; Successivamente la commissione procederà, a:**
- **verificare la conformità della documentazione amministrativa** nei confronti dei primi due operatori economici in graduatoria;
- **attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio;**
- **redigere apposito verbale** relativo alle attività svolte;
- **provvedere alle eventuali esclusioni intervenute**, che in questa fase saranno comunicate ai concorrenti.
- **Nel caso in cui sia per il primo che per il secondo concorrente in graduatoria non risultino confermati i requisiti generali e di idoneità**, all'esito del soccorso istruttorio, si procederà allo **scorrimento della graduatoria**, con le relative verifiche, fino all'individuazione della migliore offerta, **restando in ogni caso invariata la soglia di anomalia.**

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il criterio di calcolo anomalia metodo A dell'allegato II.2 del codice (D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione è disposta, con determinazione della Direzione Generale, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria restando in ogni caso invariata la soglia di anomalia.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.



La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata registrata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.



21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-Procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di CATANIA.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), AMAM Spa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

23.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle attività svolte dall'AMAM Spa, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

23.2. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

23.3. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

23.4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;



- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.

23.5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

23.6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

23.7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro.



Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

f.to IL RUP
ing. Davide Maimone